


DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2018-2020

**CONSORZIO ATO IDRICO DI
SIRACUSA
Provincia di SIRACUSA**



INDICE

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- 1.1 Quadro delle condizioni esterne
- 1.2 Quadro delle condizioni interne
- 1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati
- 1.4 Indirizzi strategici

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3 Servizi
- 2.1 Situazione finanziaria dell'ente
- 2.2 Equilibri di bilancio
- 2.3 Fonti di finanziamento
- 3.1 Quadro degli impieghi per programma
- 3.2 Spese correnti per missione/programma
- 3.3 Spese in conto capitale per missione/programma
- 3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma
- 4.1 Programma triennale delle opere pubbliche
- 4.2 Opere non realizzate
- 4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

1. SEZIONE STRATEGICA

La programmazione è un processo di analisi e valutazione che, comparando ed ordinando coerentemente tra loro le politiche ed i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale definita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità Siracusana. La compatibilità economico-finanziaria è alla base dell'attività di programmazione. I principi ed i vincoli di finanza pubblica sono non solo obblighi che pone

l'ordinamento ma anche opportunità di preservare l'ente nel tempo come punto di riferimento per l'intera collettività.

Sulla base di queste premesse la nuova formulazione dell'art. 170 dell'ordinamento, letta assieme al principio contabile allegato 4.1 del dlgs 118/11, introduce due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a. L'unificazione dei vari documenti di programmazione in modo da dare un messaggio più leggibile sia agli organi di gestione che ai cittadini amministrati o portatori di interessi;

b. La previsioni di un contenuto minimo che deve avere tale documento anche se non ci sono formulari e modelli che avrebbero reso la compilazione più semplice e rapida.

Dagli allegati al bilancio che l'ordinamento cita dopo le recenti riforme, il DUP dovrebbe inglobare la Relazione previsionale e programmatica, il Piano generale di sviluppo, il Piano di assunzione del personale, il piano di razionalizzazione dei costi dei servizi e degli affitti, il piano triennale delle opere pubbliche, il piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale. E' importante sottolineare che l'amministrazione potrà adottare provvedimenti specifici con atti separati a

condizione che adotti anche provvedimenti di aggiornamento al DUP.

All'interno di questo quadro, il DUP costituisce un documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili alla data della prima formulazione del piano generale di sviluppo e del programma di mandato.

Il nuovo sistema di bilancio si compone dei seguenti documenti:

DUP a valenza triennale - Schema di bilancio di previsione della competenza e della cassa (solo per il primo esercizio) a valenza triennale;

Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altro elemento di novità è l'approvazione del DUP in tempi notevolmente anteriori al bilancio di previsione (31 luglio 2017 per l'anno 2018, durante la sessione di bilancio sarà approvato sia l'aggiornamento al DUP che il bilancio 2018/2020 come anche la nota integrativa entro tempi brevi.

Nella presente premessa si riportano i contenuti che i principi contabili dettano per la sezione strategica del DUP.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguitamento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i

criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione

riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguitare entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

SEZIONE STRATEGICA:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguiti e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria,

come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Quanto sopra va evidentemente adattato alla fattispecie concreta che può delinearsi per il Consorzio ATO idrico 8 di Siracusa che ha una finalità mono-oggetto ed una vita residua limitata per le attività di liquidazione in corso.

1.1 Quadro delle condizioni esterne**Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali**

Gli obiettivi programmatici europei, nonché gli atti di indirizzo per le politiche macroeconomiche degli Stati-membri, influenzano e condizionano le scelte politiche governative nazionali; si ricorda anche che gli Stati membri per cessione di sovranità riconoscono gli organi comunitari come prevalenti rispetto a quelli nazionali e quindi devono rispettare le fonti di diritto comunitario.

Tenuto conto di questo, nella prima parte della sezione strategica del DUP, ogni ente locale deve menzionare il contesto socio-economico in cui si trova ad operare, di livello europeo e nazionale; basti pensare che lo stesso principio contabile n. 1, al punto 2 dispone che i contenuti della programmazione devono essere coerenti con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

A questi si aggiungono anche gli indirizzi di politica regionale che "individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale".

L'attività dell'ente locale non può più prescindere dalla conoscenza di quali siano gli obiettivi economico e sociali di livello nazionale e, prima ancora, europei ed è per tale ragione che come primo contenuto del DUP, venga richiamato il quadro economico di ogni livello in cui la p.a. si trova ad operare e da cui la sua attività è influenzata.

Nel Trattato sul funzionamento della UE, infatti, gli Stati membri considerano le loro politiche economiche e la promozione dell'occupazione questioni di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio. Due articoli distinti del Trattato dispongono che il Consiglio adotti indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo 121) e orientamenti in materia di occupazione (articolo 148), specificando che i secondi devono essere coerenti con i primi.

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE STRATEGICA:

Il Consorzio ATO idrico di Siracusa anche se può considerarsi a vita residua limitata con il presente documento intende definire ed adempire agli obblighi minimi di legge per la programmazione economica e finanziaria.

Per definire chiaramente il contesto in cui si muove il Consorzio ATO idrico 8 di Siracusa si riportano i contenuti delle circolari regionali che presentano il contesto alla luce delle morme di abolizione dei Consorzi e di riforma del settore anche se ancora si attendono norme specifiche per definire la liquidazione dei Consorzi e la riforma piena del settore.

Circolare del Prot. 1369/GAB del 7/3/2016 " OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia - Art.3, commi 2 e 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 - Attuazione - Circolare interpretativa.

Con Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, e' stata data attuazione all'art. 3, comma I, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19.

Sono stati dunque individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente (vedi relazione allegata al decreto assessoriale).

Ciò premesso, la presente circolare intende chiarire i passaggi imposti dalla normativa vigente, al fine di assicurare un'applicazione quanto più celere ed omogenea alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 con riguardo al nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato nel territorio regionale.

I. Art. 5, comma 2, l.r. n.19/2015 - Un primo chiarimento concerne l'interpretazione dell'art. 5, comma 2, l.r.

n.19/2015, che testualmente dispone "Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle sopprese Autorità d'ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2015. n 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimate di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 3.....• Il richiamato "articolo 3" disciplina sia il procedimento di individuazione degli "Ambiti territoriali ottimali (ATO)" (v. comma 1), sia la costituzione degli Enti di

governo, denominati Assemblee territoriali idriche (v.

comma 2) e, quindi, è di tutta evidenza che la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, l.r. cit. e' poco chiara poiché, da un lato, il termine "costituzione" non può che riferirsi alla costituzione degli Enti di governo, dall'altro, l'utilizzo dell'acronimo "ATO" rinvia agli Ambiti territoriali, che dovevano essere solo "individuati" (recte: delimitati), creando così una commistione tra due concetti diversi.

Tuttavia, secondo consolidati canoni ermeneutici le norme dubbie vanno interpretate in coerenza con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Pertanto, sulla norma che ci occupa va detto che uno dei principi cardine dell'azione amministrativa è quello di continuità: principio questo che ha una delle sue concrete applicazioni proprio in tema di enti pubblici.

L'esigenza di continuità è consustanziale alla garanzia di evitare che una funzione amministrativa essenziale possa subire "forzate stasi" contrarie al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa. Alla luce del richiamato principio, unitamente alla circostanza che l'art.5, comma 2. l.r. cit.

fa rinvio genericamente all'articolo 3 - e non (solo) al primo comma dello stesso- deve concludersi che la suddetta norma può e soprattutto deve essere interpretata, in una visione coerente, logica e sistematica dell'intera legge, nel senso che le funzioni dei Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito ottimale in liquidazione sono prorogate sino alla costituzione delle Assemblee territoriali idriche di cui al citato art. 3, comma 2, che di seguito subentreranno, secondo quanto disposto dal medesimo art. 3, comma 2, nelle "funzioni già

attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni".

In conclusione: i Commissari Straordinari e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie funzioni fino al formale insediamento ed definitivo avvio delle Assemblee Territoriali idriche, atteso che il passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche deve attuarsi, secondo i principi generali dell'Ordinamento Giuridico, senza soluzione di continuità, garantendo il passaggio delle funzioni tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra.

2. Art. 3, comma 2, l.r. n.19/2015: la costituzione ex lege delle Assemblee territoriali idriche - L'avvenuta attuazione dell'art.3, comma 1, l.r. n. 19/2015 con la prescritta delimitazione degli Ambiti ottimali da parte della Regione, impone di proseguire nella riorganizzazione prescritta dal legislatore secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo art.3 che così testualmente dispone:

"In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono il Presidente dell'Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006.

n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la predetta previsione il legislatore regionale ha ottemperato alle prescrizioni di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 che, all'art. 147, commi 1 e 1 bis, come di recente modificati dal D.L. 12 settembre 2014, n.133 (ed Sblocca Italia, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.), dispone testualmente che: 1 I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono,

con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

SEZIONE STRATEGICA:

I-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".

Il legislatore regionale, con la legge n.19/2015, ha altresì ottemperato alla correlata diffida del 14 maggio 2015 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, preso atto dell'"inadempimento" della Regione siciliana ha diffidato "la Regione siciliana, in persona del suo Presidente prò tempore" a provvedere "entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto, alla definizione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato,

nonché, in conseguenza, a istituire i relativi enti di governo".

Ciò premesso, passando ad esaminare l'art.3, comma 2, l.r.

n.19/2015, occorre rilevare che la citata disposizione, in coerenza con la richiamata normativa statale, prevede la costituzione di un Ente di governo per ciascun ambito territoriale ottimale, denominato "Assemblea territoriale idrica" (di seguito: ATI), di cui fanno parte obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ambito ottimale di riferimento.

Sul punto con rammarico va evidenziato che la disciplina dettata dalla legge n. 19/2015 è invero assai scarna.

La legge si limita infatti a chiarire la natura giuridica dell'ATI, prescrivendo che la stessa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. La legge indica, poi, quanto all'organizzazione dell'ATI, che l'Assemblea è composta da tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ATO e che il Presidente è nominato dalla predetta Assemblea. Va, altresì, da subito rilevato che, a dispetto di quanto previsto nella richiamata disposizione statale, che con l'espressione "enti locali" ricomprenderebbe anche i

(costituendi) liberi consorzi, la norma regionale menziona unicamente i "Comuni"».

L'ATI è, quindi, un soggetto di diritto costituito per legge, distinto dai singoli Comuni che la compongono e dotato di una propria personalità giuridica.

La costituzione ex lege di un nuovo soggetto di diritto, denominato "Assemblea territoriale idrica": - esclude la facoltà, per i Comuni di ciascun ambito territoriale, di scegliere tra le forme associative previste dall'ordinamento;

- esclude la necessità, per i Comuni di ogni ambito, di una previa delibera consiliare (n.b. l'ATI è già costituita ex Lege);

- esclude la necessità, per i Comuni di ogni ambito, di sottoscrivere un accordo associativo, con annesso statuto, per la costituzione dell'ATI, essendo la stessa già costituita ex lege.

Ne è conferma la previsione di cui all'art.3, comma 3, lettera a), l.r. cit., che dispone che è l'ATI medesima che "approva lo statuto contenente le norme di funzionamento".

In armonia con la citata norma, sarà dunque la medesima ATI che, con propria deliberazione, una volta insediata formalmente, approverà lo statuto contenente le norme di funzionamento.

L'ATI, dunque, preesiste allo statuto: la medesima è già costituita per legge e non per atto notarile dei Comuni.

La legge, tuttavia, non detta alcuna disposizione in ordine alle modalità di funzionamento dell'ATI, limitandosi a definirne le funzioni (art.3, comma 3, l.r. n.19/2015) e a rinviare allo statuto la definizione delle predette modalità di funzionamento.

In conclusione: l'ATI è già costituita ex lege ma deve tuttavia insediarsi formalmente ed auto-organizzarsi ai fini della sua concreta operatività giuridica.

3. Segue. Formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e approvazione dello Statuto. Modalità.

Come anticipato, l'ATI dovrà auto-organizzarsi, dotandosi di uno Statuto ex art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

Gli adempimenti di legge sono in questo caso a carico dei Comuni che compongono l'ATI di ciascun ambito territoriale ottimale.

Avendo constatato che sono decorsi già 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto assessoriale n.

75/2016 senza che nessuna Assemblea territoriale idrica si sia insediata, ed essendo necessario invece evitare ogni forma di ritardo nella attuazione della legge, e la consequenziale paralisi della organizzazione del servizio idrico integrato, al predetto fine, i Commissari Straordinari e Liquidatori delle Autorità d'Ambito territoriale Ottimale in liquidazione -nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente circolare- provvederanno, con il supporto tecnico del personale della medesima Autorità d'ambito in liquidazione, a convocare

l'ATI, composta per legge da tutti i Sindaci dell'ambito di riferimento.

L'ATI delibererà il proprio formale insediamento e procederà all'approvazione dello statuto ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2015, n.19. Come sopra chiarito, infatti, le funzioni dei Commissari sono prorogate sino alla costituzione delle Assemblee, onde evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni amministrative di settore.

E' proprio nell'esercizio di queste funzioni "straordinarie", di cui i Commissari sono tuttora titolari per legge e che verranno meno solo dopo l'insediamento dell'ATI, che i predetti Commissari -anche in considerazione della circostanza che i nove nuovi ambiti coincidono con i preesistenti nove ambiti- procederanno alla convocazione dell'ATI, assicurando il passaggio di funzioni amministrative senza soluzione di continuità, nel rispetto dei principi che informano l'ordinamento.

Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare e comunque non oltre il 12 aprile 2016, l'ATI dovrà insediarsi e approvare lo statuto.

SEZIONE STRATEGICA:

Ad ogni buon fine, si fornisce in allegato uno schema tipo di deliberazione di insediamento dell'ATI (v. Allegato 1) ed uno schema tipo per la redazione dello statuto dell'ATI (v. Allegato 2), che l'ATI dovrà approvare.

Va a questo punto rilevato che, se per il prosieguo dell'attività a regime, l'ATI funzionerà nel rispetto delle quote di partecipazione dei singoli Comuni e dei quorum fissati nello statuto, per le modalità relative alla seduta in cui TATI dovrà deliberare il formale insediamento della stessa e l'approvazione dello statuto, la legge, come già osservato, non detta alcuna disposizione.

In considerazione del rilevato vuoto normativo, al fine di assicurare un'applicazione quanto più celere ed omogenea alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, si forniscono -con riferimento alla deliberazione avente ad oggetto l'insediamento formale dell'ATI e l'approvazione dello statuto- le seguenti indicazioni idonee a garantire l'immediata operatività dell'ATI:

- il Commissario straordinario e liquidatore, come già anticipato, convocherà TATI di riferimento nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente circolare;

- ogni Comune avrà diritto ad un voto;

- l'Assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Comuni dell'ambito di riferimento; e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Comuni dell'ambito;

- la deliberazione di insediamento formale e di approvazione dello statuto, nello schema tipo alla presente allegato, sarà assunta, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Comuni; in seconda convocazione la deliberazione sarà valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di seguito, l'ATI, nella sua piena operatività, potrà modificare lo statuto -tranne che per la forma giuridica, le finalità e ogni previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge- con deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti, nel rispetto delle disposizioni del TUEL e del quadro normativo vigente (in materia, tra l'altro, di spending review).

Il mancato insediamento formale dell'Ente di governo e la mancata approvazione del suo statuto nel termine assegnato, comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione.

Una volta approvato lo statuto, l'ATI assume le funzioni di cui all'art. 148, D.Lgs. n. 152/2006.

In conclusione: l'ATI di ciascun Ambito territoriale Ottimale, nei termini sopra assegnati e comunque non oltre il 12 aprile 2016, previa convocazione del Commissario straordinario e Liquidatore delle Autorità d'Ambito territoriale Ottimale in liquidazione, dovrà insediarsi formalmente e dovrà approvare lo statuto ai fini del suo funzionamento." Circolare n. 7394 del 22/11/2016 OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in

Sicilia - Assemblee territoriali idriche - Subentro nelle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione— Atto di indirizzo.

Emerge da più parti l'esigenza di avere chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme della l.r. 11 agosto 2015, n.19 - legge di riordino del servizio idrico integrato.

Numerose sono state le richieste da parte dei Presidenti delle Assemblee territoriali idriche di aver indicato un percorso comune da seguire, constatato che le disposizioni della legge in questione, anche nelle parti non oggetto di impugnativa da parte dello Stato, appaiono essere foriere di molteplici interpretazioni.

E accaduto, infatti, che le ATI, anche se insediate (v. il richiamo, in proposito, di cui alla circolare prot.

n.7033/Gab del 7 novembre 2016), non sono tuttora pienamente operative non sono subentrate, come previsto dalla legge, nelle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione, con grave pregiudizio per l'intero settore del servizio idrico integrato e, non ultimo, per la collettività.

Si è già avuto modo di rilevare, nella circolare prot.

n.1369/gab del 7 marzo 2016, che la disciplina dettata in merito dalla legge è assai scarna.

Appare evidente l'intenzione del legislatore regionale di valorizzare l'autonomia dei Comuni, rimettendo l'individuazione delle più idonee modalità attuative alla piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dei Comuni medesimi, enti onerati dal vigente ordinamento di insediare ed attivare le ATI, di cui i medesimi fanno d'altronde parte.

Per di più, la disomogeneità che caratterizza l'attuale assetto organizzativo che si riverbera in quello gestionale - mai pienamente attuato, se non negli ATO di Caltanissetta, Enna e Agrigento (che non si sottraggono, tuttavia, a criticità, talora, non di poco conto)- impone ai Comuni soci una maggiore attenzione circa l'individuazione delle modalità concrete più idonee, avuto riguardo alle peculiarità dei territori dagli stessi rappresentati e amministrati.

Fermo restando che i Comuni, facenti parte di ciascun ambito territoriale ottimale, in ossequio alla legge regionale n.19/2015 cit. dovranno/potranno, quindi, orientare al meglio le proprie valutazioni e determinazioni, purché nel rispetto del quadro normativo vigente e dei limiti imposti dal legislatore, ne deriva che il presente atto di indirizzo ha l'obiettivo di dare indicazioni omogenee che possano essere d'ausilio ai Comuni, come rappresentati nelle ATI, fornendo una disamina delle questioni sollevate in più incontri e dai

Presidenti delle ATI e da singoli Sindaci, al fine di supportare l'avvio operativo delle ATI.

Occorre, come anticipato, innanzitutto mettere a fuoco gli elementi normativi forniti dal quadro vigente per la predetta fase di attuazione, tra i quali vanno in particolare segnalati:

a) l'art 1, l.r. 9 gennaio 2013, n.2, che ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: AATO); liquidazione che dovrà proseguire e concludersi nel più breve tempo possibile;

SEZIONE STRATEGICA:

b) l'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015, per il quale l'ATI "esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni e l'art 7, l.r. ult. cit. che ribadisce che il personale ivi previsto "(...)" transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'art.3(...)": ne deriva che le ATI subentrano nelle medesime funzioni di regolazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale;

e) l'art.3, comma 1, l.r. n.19/2015 cit. in virtù del quale sono stati individuati, con D.A. n.75 del 29 gennaio 2016, nove ambiti territoriali ottimali coincidenti con i preesistenti Ambiti territoriali Ottimali.

Ne deriva che fanno parte delle ATI solo i Comuni (i medesimi che facevano parte delle AATO), e non la ex Provincia posto che l'art.3, l.r. n. 19/2015 cit.

espressamente i "Comuni" e non "gli enti locali";

d) l'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 cit che, nel declinare le funzioni delle ATI, così testualmente dispone "L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni:

a) approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea;

b) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;

c)approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;

d)approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;

e) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;

f)affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;

g) definisce gli standard qualitativi del servizio;

h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

i) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni";

e) l'art.7, l.r. n.19/2015 cit. che, con riferimento al personale delle AATO, dispone testualmente al primo comma che "Al compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 5, il personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 3, che provvedono alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.";

f) D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152. Parte terza. Sezione Terza e Quarta;

g) le norme civilistiche che regolano i rapporti contrattuali in essere tra Enti di governo e soggetti gestori;

h) l'art.13 bis, L.r. n.19/2015, aggiunto dall'art. 38, comma 1, L.r. 17 marzo 2016, n. 3; i provvedimenti dell'AEEGSI, ivi richiamati, che individuano quali costi del servizio idrico integrato, e in che misura, sono a carico della tariffa corrisposta dagli utenti (tra questi i costi di funzionamento dell'Ente di Governo, nella misura prevista dall'AEEGSI); nonché l'art. 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ.

mod. ed integr., nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e succ. mod. ed integr., nella norma regionale richiamali, che disciplinano le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

l) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 20/2, n. 190";

Alla luce delle premesse sopra evidenziate, e posto che ai sensi della legge regionale n. 19/2015 cit. la definizione delle più idonee modalità di subentro delle ATI nelle funzioni delle AATO rimane nella sfera di autonomia decisionale dei Comuni facenti parte di ciascuna ATI -ed, in ultimo, dell'ATI stessa- si forniscono le seguenti indicazioni.

A) FUNZIONAMENTO della Assemblea Territoriale Idrica.

A.I.) L'Assemblea Territoriale Idrica, una volta insediata ed approvato lo statuto, potrà deliberare la costituzione di un fondo di dotazione per coprire le spese di avvio e di funzionamento dell'ente (locali, utenze ecc....), fermo restando che a regime i costi di funzionamento dell'ATI sono a carico della tariffa del SII, nella misura prevista e consentita dall'AEEGSI;

A.2.) L'Assemblea Territoriale Idrica dovrà dotarsi di una struttura che agisca per esercitare "materialmente" le funzioni attribuitegli dalla legge, e dunque dovrà:

- individuare -nel rispetto: delle previsioni statutarie;

del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione; del D.Lgs.

n.39/2013 cit.- la figura titolare dei poteri organizzativi e gestionali dell'ATI (direttore generale) che, avendo potere di gestione della ATI, possa dare avvio alla operatività della stessa;

- definire dotazione organica e fabbisogno del personale, anche sulla scorta del modello gestionale che sarà prescelto;

- provvedere all'attuazione dell'art.7, l.r. n.19/2015 cit.

che prevede il transito alle Assemblee territoriali idriche del personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali (fermo restando quanto evidenziato infra al punto A.3);

A3) Per l'avvio operativo dell'ATI, sarebbe opportuno stipulare una Convenzione AATO/ATI che potrà prevedere:

quanto al personale - che, nelle more di formalizzare il passaggio del personale ex art.7, l.r. n.19/2015, il personale dell'AATO venga utilizzato anche dall'ATI, secondo la casistica espressamente disciplinata dall'ordinamento generale del pubblico impiego, nonché specificamente degli enti locali, che enumera strumenti dutili di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico;

- del pari, di seguito, una volta formalizzato il passaggio del personale ex art.7, l.r. n.19/2015 alle ATI per le attività inerenti alle proprie competenze, che dello personale possa essere contestualmente utilizzato dall'AATO per le attività di liquidazione.

RATIO: non è possibile una duplicazione di personale (in capo all'AATO ed in capo all'ATI), in quanto i costi sono a carico della tariffa nella misura consentita dall'AEEGSI quanto a locali, utenze, beni strumentati, contratti di fornitura di beni e servizi ecc.

- l'eventuale co-utilizzo AATO/ATI, definendo in sede di convenzione la ripartizione dei costi.

B. ORGANIZZAZIONE del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ATI.

B1) ATO senza gestore unico (TP, RG, ME) - l'ATI dovrà:

- predisporre lo stato di consistenza delle reti e degli impianti, coadiuvata dall'AATO, dalla quale acquisirà la documentazione e i dati esistenti;
- determinarsi sul modello gestionale da adottare;
- redigere il piano d'ambito ed il programma degli interventi;
- avviare le procedure per l'affidamento del SII (cfr. in proposito, infra. Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana).

B2) ATO con gestore unico (CL AG, EN):

- rimane nella responsabilità dell'ATI, e dei Comuni che ne fanno parte, ogni valutazione prevista dalla l.r. n.19/2015 cit (v.in particolare, art.5, comma 4, l.r. 19/2015 cit.) in merito alla convenzione trentennale stipulata, anche alla luce e nel rispetto del codice civile e dell'ordinamento vigente (così lo stesso art.5, comma 4, l.r. 19/2015 cit.: "e comunque nel rispetto della normativa vigente").

B3) ATO già con gestore unico ma con convenzione non più operativa: annullata, rescissa ecc.) (SR, PA, CT):

- predisporre lo stato di consistenza delle reti e degli impianti, coadiuvata dall'AATO, dalla quale acquisirà la documentazione e i dati esistenti;
- determinarsi sul modello gestionale da adottare;
- redigere il piano d'ambito ed il programma degli interventi;
- avviare le procedure per l'affidamento del SII (cfr. in proposito, infra. Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana).

In chiusura si evidenzia che il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana — Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", firmato il 10 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana e avente ad oggetto la pianificazione delle risorse finanziarie per gli interventi ritenuti prioritari e inseriti nel masterplan ivi allegato, all'art.3 comma 5, lettera i), con riguardo al SII, così dispone:

"Per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico "Ambiente", le Parti si impegnano affinché:

i) negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all'art.

172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 7 comma 1 della legge 164/2014 (ed. Sblocca Italia), venga accelerato l'avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30 settembre 2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in conformità con normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Siciliana (legge 2 dicembre 2015, n. 19)"".

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In questa sezione il consorzio inserisce un'ultima circolare regionale che completa il quadro del contesto esterno ed interno nell'ambito del quale deve muoversi.

Circolare n. 4586 del 18/05/2017 "OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato Sicilia - Legge regionale 11 agosto 2015, n.19 - Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4 maggio 2017 - Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche - Atto di indirizzo.

E' a tutti noto, e gli organi di stampa ne hanno dato ampia diffusione, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, in esito al giudizio promosso dallo Stato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19:

- art.3. comma 3, lettera i);
- art 4, commi 2, 3,4, 6, 7, 8 e 12;
- art 5, commi 2 e 6;
- art.7, comma 3;
- e art 11. Semplificando, va premesso che la legge regionale n.19/2015 conteneva fondamentalmente tre ordini di disposizioni:

(a) quelle attinenti alla disciplina degli Ambiti territoriali ottimali e dei nuovi enti di Governo, (b) quelle relative alla gestione e (c) quelle relative alla tariffa del SII.

Va da subito rilevato che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato (a) che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale.

Rimane così assolto il compito assegnato al legislatore regionale dalla normativa statale, così come chiarito nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che era limitato proprio all'emanazione di detta disciplina di riordino della governance del servizio idrico integrato, a seguito delle soppressione delle precedenti Autorità d'Ambito imposta dalla normativa statale.

Infatti, le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, per contrasto con norme statali e/o comunitarie, attengono fondamentalmente:

- alla gestione del servizio idrico integrato (b);
- ed alla tariffa del servizio idrico integrato (c).

La Corte costituzionale ha dunque ribadito, anche nei confronti della Regione Siciliana, che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (b), nonché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (c) rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, fermo restando, anche per il legislatore statale, il rispetto della normativa comunitaria.

Ciò premesso, pertanto, considerato:

- che il legislatore regionale era chiamato a disciplinare solo l'assetto organizzativo: ambiti territoriali ed enti di governo degli ambiti (a);
- che la gestione del servizio (b) rimane disciplinata dalla normativa statale di derivazione comunitaria;
- e che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (c) rimane affidata ad una Autorità indipendente statale (AEEGSI), va da sé che il venire meno delle disposizioni dichiarate incostituzionali non comporta vuoti normativi che rendano necessario un nuovo intervento del legislatore regionale, nei termini che di seguito saranno illustrati, ben potendosi ricostruire un unitario quadro normativo di riferimento, composto dalla disposizioni regionali non impugnate e dalle norme statali, anche di derivazione comunitaria.

1. Assetto organizzativo del servizio idrico integrato nella Regione siciliana post sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale.

L'assetto delle funzioni di regolazione, vigilanza e controllo in materia di servizio idrico integrato (di seguito: SII) rimane disciplinato dall'art.3, l.r. n.

19/2015 cit., che non è stato interessato dalle censure di incostituzionalità della Corte Costituzionale, se non limitatamente alla previsione di cui al comma 3, lettera i); circostanza quest'ultima che non pregiudica la disciplina regionale.

Questo Assessorato regionale in merito all'assetto organizzativo del SII, considerato che l'art.3, l.r. n.

19/2015 cit. non era stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato, ha dato da subito impulso all'attuazione dello stesso.

Va ricordato al riguardo che:

- con Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016, in attuazione del primo comma di detto art.3, l.r. n.19/2015 cit., sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente (vedi relazione allegata al decreto

assessoriale);

- di seguito, con Circolare prot. n.1369/Gab del 7 marzo 2016 sono stati fomiti i necessari chiarimenti per l'omogenea attuazione dei commi 2 e 3, lettera a) dell'art.3 cit. che disciplinano il nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato nella Regione siciliana, impernato sui nuovi enti di governo dell'ambito, denominati Assemblee Territoriali Idriche (di seguito: ATI), specificando modalità idonee per insediamento e approvazione statuto delle ATI.

- infine, con Circolare prot. n.7394 del 22 novembre 2016 è stato diramato un atto di indirizzo per l'avvio operativo delle ATI, specificandone le modalità per il funzionamento, anche con riferimento al transito del personale (art.7, l.r. n.19/2015 cit.).

Le predette modalità rimangono tutte vigenti ed efficaci, considerato che la sentenza della Corte Costituzionale, come anticipato, non ha in alcun modo interferito con le stesse.

Ad oggi, tuttavia, si riscontra che, in esito alle predette Circolari ed Atti di indirizzo, il percorso non è stato ancora completato, registrandosi che:

- le ATI risultano insediate in otto ambiti (PA, CT, TP, RG, SR, AG, EN, ME);

- le ATI insediate, sia pure con gradazioni differenti, non sono tuttora pienamente operative e non sono dunque subentrate a pieno titolo, come previsto dalla legge, nelle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione, con grave pregiudizio per l'intero settore del servizio idrico integrato e, non ultimo, per la collettività.

Pertanto, nel richiamare tutti i Comuni dell'isola alla propria responsabilità in ordine all'attuazione della legge (che, come si vedrà, è propedeutica all'erogazione delle risorse), si ribadisce che il mancato insediamento formale dell'ATI, la mancata approvazione del suo statuto ed il mancato avvio operativo, comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.

2. Assetto gestionale del servizio idrico integrato nella Regione siciliana post sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale.

Come anticipato, le norme della legge regionale n.19/2015 cit. dichiarate incostituzionali attengono in buona parte ad aspetti correlati alla gestione del servizio, che sono interamente disciplinati dalla normativa statale, anche di derivazione comunitaria.

Si ribadisce al riguardo che non vi sono vuoti normativi.

In breve, si riassume di seguito il quadro normativo oggi vigente in ambito regionale, composto dalle norme regionali non dichiarate incostituzionali in tema di gestione e dalle norme statali e comunitarie.

Il richiamo non è esaustivo, ma limitato alle disposizioni che oggi, una volta completato l'avvio operativo delle ATI, richiedono immediata attuazione.

A) Unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale.

In tema di gestione del SII, il quadro normativo oggi vigente, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.3, comma 3, lettera i), dell'art. 4, comma 7 e 8, e dell'art.5, comma 6, risulta impernato sul principio dell'unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale, nel rispetto del quale le ATI, secondo gli adempimenti di seguito declinati, dovranno affidare il SII In sintesi:

- le ATI devono approvare e/o aggiornare il Piano d'Ambito di cui all'art. 149, D.Lgs. n.152/2006 cit. (art.3, comma 3, lettera b; v. anche art 172, D.Lgs. cit.);

- le ATI, nel rispetto del Piano d'ambito e del principio di unicità di gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, devono quindi scegliere la forma di gestione, per l'ambito territoriale di competenza, fra quelle previste e consentite dall'ordinamento europeo e devono affidare la gestione del SII, stipulando la convenzione ed il disciplinare (art.3, comma 3, lettera f) Lr. n.19/2015 cit.

e art.149-bis, D.Lgs. n. 152/2006 cit.; v. anche art. 172, D.Lgs. cit.);

- tale affidamento, essendo venute meno le norme regionali dichiarate incostituzionali, dovrà essere effettuato a favore di un gestore unico d'ambito (art. 147, comma 2, lett. b) e art.149-bis, D.Lgs. n. 152/2006 cit.);

- in particolare, ai sensi dell'art. 149 bis, D.Lgs.

n.152/2006 cit. "L'ente di governo dell'ambito (le ATI, n.d.r.), nei rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei

requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. ";

- com'è noto, le forme di gestione previste dall'ordinamento europeo sono tre: società pubblica in house (nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea per la gestione in house); gestore privato individuato con gara ad evidenza pubblica; società mista pubblico-privata preceduta da gara a doppio oggetto;

- per quanto detto, anche la disposizione di cui all'art.4, comma 13, l.r. n.19/2015 cit., secondo la quale "I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorziarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico. ", potrà avere attuazione sempre nel rispetto del principio dell'unicità di gestione d'ambito (e cioè, in detto caso, tutti i Comuni dell'ambito territoriale di competenza possono consorziarsi costituendo una società consortile ad esclusivo capitale pubblico (in house), individuata dall'ATI come gestore unico d'ambito);

- in particolare, si ricorda che, la scelta della forma di gestione va effettuata sulla base di un'apposita relazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art.34, comma 20, D.L.

18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che così dispone:

"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e

servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."; nonché dell'art. 13, comma 25-bis, D.L.23 dicembre 2013, che così dispone "Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza

maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio. ";

- si rassegna da ultimo, per completezza, che ai sensi dell'art. 172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 cit. gli Enti di governo degli ambiti dovevano provvedere alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, nonché a scegliere la forma di gestione e ad avviare la procedura di affidamento del SII, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 (sul punto, v. infra, sub 4).

B) Eccezioni al principio di unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale.

Le uniche eccezioni alla gestione unica per ciascun ambito territoriale ottimale, consentite in ambito regionale, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.3, comma 3, lettera i), dell'art. 4, comma 7 e 8, e dell'art.5, comma 6, sono quelle previste dal legislatore statale.

L'art. 147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.

152/2006 cit. a tale riguardo così dispone:

"Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente preggiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti ".

Quanto specificamente alla eccezione di cui alla riportata lettera b) dell'alt 147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006 cit., rimane per legge nella responsabilità dell'ATI territorialmente competente l'accertamento dell'esistenza dei requisiti ivi previsti.

Trattandosi di disposizione di legge statale, che richiede una applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale secondo l'interpretazione datane dalla competente Autorità statale, si richiamano le ATI all'osservanza dei chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (v. Parere prot. n.7069 del 18 aprile 2016, allegato alla presente).

C) Norme di prima applicazione per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

Il quadro normativo vigente post sentenza della Corte Costituzionale presenta, infine, norme di prima applicazione, di cui occorrerà tenere conto per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale e cioè:

- il disposto derivante dalla lettura congiunta dei commi 9, 10 e 11 dell'art.4, commi l.r. n.19/2015 cit., il cui campo di applicazione è limitato a:

1) società a capitale interamente pubblico;

2) che già gestiscono il servizio idrico integrato;

- i commi 2 e 3 dell'art. 172, D.Lgs. n. 152/2006 e succ.

mod.

Trattasi di disposizioni -regionali, le prime e statali, le seconde- che, in una lettura coordinata, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obiettivo comune di prevedere modalità idonee ad accelerare i percorsi per il superamento della frammentazione della gestione all'interno di ciascun ambito.

3. Tariffa.

Come anticipato, sono state dichiarate incostituzionali anche le disposizioni regionali in materia di tariffa del SII (c): art. 11, art.5, comma 2, ed art. 7, comma 3. La Corte costituzionale, come si è detto, riconduce la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato ai titoli di competenza di cui all'art.

117, secondo comma, lettere e) es), Cost. e, quindi, alla tutela della concorrenza (l'uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, evitando che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale"..."Il nesso della previsione con la tutela della concorrenza si spiega anche perché la

regolazione tariffaria deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e l'efficienza e affidabilità del servizio") ed alla tutela dell'ambiente ("sotto altro profilo, attraverso la determinazione della tariffa il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perseguitando la finalità di garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e salvaguardando così la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio

ambientale. La finalità della tutela dell'ambiente è anche posta alla base della scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali").

Per la Corte costituzionale "le norme regionali impugnate, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del SII".

Da quanto detto, ne deriva che continuano ad applicarsi in ambito regionale norme statali e provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), che continua ad esercitare i suoi poteri anche nei confronti delle gestioni del SII dell'Isola.

Va da sé che ha esaurito la sua efficacia applicativa anche l'art. 13 bis della Lr n.19/2015 cit. che introduceva un periodo transitorio rispetto all'attuazione dell'art. 11, Lr. n.19/2015 cit. dichiarato incostituzionale.

4. Gestione del SII: adempimenti delle ATI. Interventi sostitutivi.

In conclusione, confermate le modalità di avvio delle ATI (v. supra sub 1), richiamate le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la gestione del SII (v. supra, sub 2,), si evidenzia che per gli ambiti territoriali ad oggi privi di un gestore unico per l'intero ambito territoriale (RG, SR, ME, TP, CT, PA), una volta completato l'avvio operativo delle ATI, considerato il notevole ritardo rispetto alla tempistica imposta dal legislatore statale (il cui termine era fissato al 30 settembre 2015 ex an.172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 cit.), le ATI, dovranno senza

ulteriore indugio procedere a tutti i passaggi di legge illustrati supra sub n.2 e cioè estrema sintesi:

- redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito;
- scelta della forma di gestione;
- affidamento del SII ad un gestore unico d'ambito.

In ordine ai predetti adempimenti, com'è noto, l'art. 172, D.Lgs. n.152/2006 cit., al comma 4, sostituito più di recente dall'art.7, comma 1, leti, i), D.L. 12 settembre 2014, n.133 (cd. Sblocca Italia), prevede che "Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi I, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e

il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i

successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. ".

Va evidenziato in proposito che il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", firmato il 10 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana e avente ad oggetto la pianificazione delle risorse finanziarie per gli interventi ritenuti prioritari e inseriti nel masterplan ivi allegato, all'art.3 comma 5, lettera i), con riguardo al SII, così dispone:

"Per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico "Ambiente", le Parti si impegnano affinché:

i) negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all'art.

172 commi I, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 7 comma 1 della legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia), venga accelerato l'avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30 settembre 2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in conformità con normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è

dotata la Regione Siciliana (legge 2 dicembre 2015, n.19)".

Si richiamano pertanto i Comuni alla responsabilità in ordine alla celere attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, anche considerando l'importanza per questa Regione di potere accedere alle risorse finanziarie per le infrastrutture nel settore del servizio idrico integrato.

Per quanto detto, tenuto conto:

- che il richiamalo D.L. 12 settembre 2014, n.133 assegnava il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, fissando la data del 30 settembre 2015 per l'affidamento del servizio ad un gestore unico d'ambito;
- che solo con la sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale si è consolidato il quadro normativo di riferimento in ambito regionale;
- che occorre, tuttavia, imprimere una accelerazione, come richiesta dall'Autorità statale;

si assegna il termine di sei mesi dalla presente per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit."

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Tributi e Tariffe

Gestione del Patrimonio**Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali**

Per completare il quadro per questo 2017 si riporta il contenuto della convenzione che regola i rapporti tra questo Consorzio e l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa per distribuire i costi di gestione atteso che l'ATI non è dotata di struttura organizzativa autonoma e di mezzi ed attrezzature per lo scopo.

La convenzione recita;

" Convenzione per utilizzo congiunto del personale, dei locali, beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa sia del Consorzio ATO Idrico 8 che dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa Premesso:

che è intento degli Enti firmatari della presente convenzione di prevedere l'utilizzo congiunto del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa sia del Consorzio ATO Idrico 8 che dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa;

che l'art. 30 del TUEL, prevede che gli Enti possano stipulare tra loro delle apposite convenzioni al fine di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi.

che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione

definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.";

che l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 consente l'utilizzo del dipendente pubblico ai "comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni" in deroga al principio di esclusività che caratterizza il pubblico impiego;

che con Deliberazione n.

1 del 9/2/2017 del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio Ato di Siracusa è stata approvata la Convenzione tra il Consorzio Ato 8 Siracusa ed il Comune di Siracusa per lo svolgimento di attività tecniche economico finanziarie da parte di dipendenti del Comune di Siracusa;

che con Verbale n. 9 del 12/12/2016 dell'Assemblea dell'A.T.I. di Siracusa è stato disposto di richiedere al Segretario Generale del Comune di Siracusa la disponibilità alla redazione del Piano anticorruzione;

che con deliberazione dell'Assemblea del A.T.I. di Siracusa n. 5 del 19/12/2016 e deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio Ato di Siracusa n. 1 del 9/2/2017, è stato approvato il presente schema di Convenzione per utilizzo congiunto del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa sia del Consorzio ATO Idrico 8 che dell'Assemblea Territoriale Idrica di

Siracusa che con deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio Ato di Siracusa n. 3 del 9/2/2017, di "Presa d'atto struttura organizzativa e collaborazioni dell'Ente – Modifiche ed integrazioni" è stata confermata e rideterminata la dotazione di personale e di collaboratori già statuta con la Deliberazione n. 3 del 1/7/2014 come segue:

Dott.ssa Danila Costa con l'incarico di Responsabile dell'anticorruzione per la redazione del piano relativo e per gli adempimenti conseguenti;

Velleda Capodicasa dipendente di ruolo dell'Ente con la facoltà dell'adozione di atti di gestione di competenza dirigenziale;

Ing. Andrea Figura, collaboratore dell'Ente, con l'incarico di Direttore Generale e quello di responsabile del servizio tecnico;

Dott. Giorgio Gianni, collaboratore dell'Ente, con l'incarico di responsabile del servizio finanziario;

Dott. Francesco Liistro, collaboratore dell'Ente con l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Geom. Iocolano Salvatore, collaboratore dell'Ente, con funzioni tecniche di concetto;

Dr. Vincenzo Micieli, collaboratore dell'Ente, con funzioni contabili di concetto;

Rag. Piazza Maurizio, collaboratore dell'Ente incaricato delle questioni fiscali e di assistenza per l'uso di software in uso al consorzio;

Sig.ra Adalgisa Formica, in comando dal Libero Consorzio di Siracusa, con profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3 Sig. Ricupero Emanuele (ex dipendente in comando dal Libero Consorzio di Siracusa, collocato in pensione dal 31/8/2016), incaricato con determinazione commissariale n.

1/2017 a collaborare con il Consorzio Ato 8 di Siracusa nell'espletamento delle attività amministrative ed informatiche per non oltre 3 giorni settimanali, a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio ed eventuali pasti, previa autorizzazione;

tutto ciò premesso tra il Consorzio ATO Idrico 8 di Siracusa (c.f.

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE STRATEGICA:

93045400897) rappresentata dal Commissario Straordinario e Liquidatore Dott. Giovanni Arnone e l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa (c.f. 93081320892) con sede in Siracusa Via Roma n. 31, rappresentata dal suo Presidente, Dott. Giancarlo Garozzo che agisce in esecuzione della deliberazione adottata dall'Assemblea dell'Ati del 19/12/2916 n. 5, esecutiva ai sensi di legge,

art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante dell'accordo e ne costituiscono motivazione, finalità, oltre che specificarne l'oggetto.

art. 2 - Personale 1. Col presente atto il Consorzio ATO 8 di Siracusa concede all'A.T.I. di Siracusa l'utilizzo congiunto del proprio personale, a vario titolo attualmente in forza al Consorzio ATO 8, come individuato in ultimo dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 9/2/2017:

Dott.ssa Danila Costa con l'incarico di Responsabile dell'anticorruzione per la redazione del piano relativo e per gli adempimenti conseguenti;

Velleda Capodicasa dipendente di ruolo dell'Ente con la facoltà dell'adozione di atti di gestione di competenza dirigenziale;

Ing. Andrea Figura, collaboratore dell'Ente, con l'incarico di Direttore Generale e quello di responsabile del servizio tecnico;

Dott. Giorgio Gianni, collaboratore dell'Ente, con l'incarico di responsabile del servizio finanziario;

Dott. Francesco Liistro, collaboratore dell'Ente con l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Geom. Iocolano Salvatore, collaboratore dell'Ente, con funzioni tecniche di concetto;

Dr. Vincenzo Micieli, collaboratore dell'Ente, con funzioni contabili di concetto;

Rag. Piazza Maurizio, collaboratore dell'Ente incaricato delle questioni fiscali e di assistenza per l'uso di software in uso al consorzio;

Sig.ra Adalgisa Formica, in comando dal Libero Consorzio di Siracusa, con profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3 Sig. Ricupero Emanuele (ex dipendente in comando dal Libero Consorzio di Siracusa, collocato in pensione dal 31/8/2016), incaricato con determinazione commissariale n.

1/2017 a collaborare con il Consorzio Ato 8 di Siracusa nell'espletamento delle attività amministrative ed informatiche per non oltre 3 giorni settimanali, a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio ed eventuali pasti, previa autorizzazione;

2. Si evidenzia che i seguenti collaboratori:

Dott.ssa Danila Costa, Segretario Generale, Dr. Giorgio Gianni, Dirigente, Dr. Micieli Vincenzo, Funzionario contabile esperto, e Geom. Iocolano Salvatore, Funzionario tecnico sono attualmente dipendenti del Comune di Siracusa e prestano la loro attività a favore del Consorzio, giusta autorizzazione con Determina Sindacale n. 37 del 13/2/2017 (Costa), giusta autorizzazione con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 9/2/2017 (Gianni), giusta autorizzazione con Determinazione Dirigenziale n.

38 del 9/2/2017 (Micieli), giusta autorizzazione n. 1273 del 10/2/2017 (Iocolano) e relativa convenzione approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio Ato 8 n. 1 del 9/2/2017.

3. Per quanto riguarda la loro prestazione lavorativa, questa deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni del D. Lgs.

n. 66/2003 e, pertanto, non potrà eccedere, complessivamente, le 12 ore settimanali. Tale attività verrà espletata al di fuori dell'orario di lavoro svolto presso il Comune di Siracusa e, comunque, in modo tale da non arrecare pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Siracusa.

4. La durata della presente Convenzione è così articolata:

a) il Consorzio ATO 8 concederà l'uso congiunto del proprio personale fino alla definitiva organizzazione della struttura del personale dell' Assemblea Territoriale Idrica, ai sensi della L.R. 19/2015, b) da quel momento, l'A.T.I. di Siracusa, una volta realizzata la definitiva organizzazione della struttura del personale, ai sensi della L.R. 19/2015, concederà al Consorzio ATO di Siracusa l'utilizzo congiunto del proprio personale, fino alla conclusione della procedura di liquidazione dello stesso.

5. Il Consorzio ATO continuerà ad erogare ai dipendenti e collaboratori interessati le competenze dovute per le prestazioni rese a fronte del rapporto di lavoro e di collaborazione, secondo le stesse modalità in essere attualmente, salvo la ripartizione degli oneri di cui al successivo articolo 5.

art. 3 - Beni e servizi 1. Col presente atto il Consorzio ATO 8 di Siracusa concede all'A.T.I. di Siracusa l'utilizzo congiunto dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa dell' Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione del Consorzio Ato 8 di Siracusa o, se precedente, al disimpegno da parte dell'Assemblea

Territoriale Idrica di Siracusa 2. Parimenti l'A.T.I. di Siracusa, una volta formalizzato il passaggio del personale ex art. 7 L.R. 19/2015, concederà al Consorzio ATO di Siracusa l'utilizzo congiunto dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio ATO fino alla conclusione della procedura di liquidazione dello stesso.

art. 4 - Obblighi 1. Per il periodo definito dall'art. 2, comma 4, lett. a), l'Assemblea Territoriale Idrica si impegna a rimborsare al Consorzio Ato i relativi costi vivi del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario, secondo le modalità fissate al successivo articolo 5. Il pagamento avverrà a consuntivo semestrale entro il 60° giorno dalla chiusura di ogni semestre solare.

2. Per il periodo definito dall'art. 2, comma 4, lett. b), il Consorzio ATO si impegna a rimborsare all'Assemblea Territoriale Idrica i relativi costi vivi del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario, secondo le modalità fissate al successivo articolo 5. Il pagamento avverrà a consuntivo semestrale entro il 60° giorno dalla chiusura di ogni semestre solare.

art. 5 - Ripartizione degli oneri 1. Per il personale 75% al Consorzio Ato Idrico di Siracusa 25% all'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa fino alla formalizzazione del passaggio dello stesso ex art. 7 L.R. 19/2015, e successivamente 25% al Consorzio Ato idrico di Siracusa 75% all'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE STRATEGICA:

fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione del Consorzio Ato 8 di Siracusa 2. Per locali, utenze, beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi ecc 50% al Consorzio Ato Idrico di Siracusa 50% all'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione del Consorzio Ato 8 di Siracusa o, se precedente, al disimpegno da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa.

3. Rideterminazione E' comunque facoltà di ciascuno dei due Enti richiedere la rideterminazione delle superiori modalità di ripartizione degli oneri, in ragione di comprovati e rilevanti diversi utilizzi delle risorse di cui ai commi precedenti.

art. 6 - Durata e cause di recesso 1. La presente convenzione ha la durata specificata ai precedenti articoli 2 e 3.

2. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, qualora si ravvisassero rilevanti violazioni dei patti e delle condizioni previste dalla convenzione 3. Le parti si riservano la facoltà di revocare la presente convenzione, prima della scadenza, qualora essa non dovesse essere più corrispondente alle esigenze di pubblico interesse.

art. 7 - Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.

2. In caso di controversie relative al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa.

3. Le parti escludono il giudizio arbitrale.

4. Il presente atto rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

per il Consorzio Ato 8 per l'Assemblea Territoriale Idrica

..... " Il consorzio per l'anno 2018 ha previsto di proporre una revisione della ripartizione dei costi al 50% del personale; fra gli allegati al bilancio 2018 è stato predisposto il piano di riparto delle spese come da convenzione che prevede un contributo dell'ATI di € 150,000.

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

Indebitamento e sua disponibilità

Equilibri della situazione corrente e generale

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

Disponibilità e gestione delle risorse umane

In questa sezione si chiarisce che il Consorzio ha solo un dipendente in servizio, la dottessa Capodicasa velleda che garantisce tutte le funzioni consorziali con la collaborazione di altre professionalità che sono stati mantenuti in servizio in virtù della legge regionale n. 19, con costi inferiori rispetto all'assunzione diretta che in ogni caso non sarebbe giustificata dalla prospettiva di liquidazione imminente.

I collaboratori sono:

Ing. Figura Andrea con le funzioni di direttore generale responsabile delle funzioni tecniche;

Dr. Liistro Francesco con le funzioni di collaboratore amministrativo per le procedure concorsuali e di selezione pubblica;

Dr. Gianni Giorgio con le funzioni di responsabile del servizio finanziario;

Dott.ssa Costa Danila con le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e degli adempimenti di pubblicità;

Rag. Piazza Maurizio con le funzioni di consulente fiscale e di tutti gli adempimenti mensili e annuali relativi;

Dr. Micieli Vincenzo collaboratore contabile di concetto;

Geom Icolano Salvatore collaboratore tecnico di concetto;

Signora Formica Adalgisa dipendente del Libero consorzio assegnata per funzioni amministrative di concetto;

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE STRATEGICA:

Pi. Ricupero Emanuele già dipendente del Libero Consorzio, collaboratore tecnico di concetto.

Il personale anche se in numero ridotto è impegnato a svolgere le funzioni assegnate anche in relazione all'accordo di prestare l'opera per le attività e le finalità dell'Assemblea territoriale idrica prevista dalla legge regionale di riforma n. 19 citata.

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Strumenti di rendicontazione

1.Sezione operativa

Nel bilancio 2018 - 2019 che si andrà ad approvare si deve considerare che le spese si sono sostanzialmente ridotte rispetto all'anno 2017. Anche le spese legali che fino al 2014 hanno avuto un'impennata per il contenzioso con l'ex gestore SAI 8, per l'anno 2018 sono ridotte, per effetto dei giudizi conclusi favorevolmente.

Non essendo previste entrate da privati non è stata prevista la copertura prudenziale del Fondo crediti di dubbia esigibilità; la copertura del rischio di passività potenziali per rischio soccombenza giudiziale è stata mantenuta anche quest'anno.

La gestione è improntata al massimo risparmio delle spese avendo riferimento alle funzioni fondamentali che in ogni caso vanno svolte.

La spesa di personale che è la maggiore delle spese annue, è sempre contenuta alle funzioni minimali acquisite con incarichi di collaborazione per evitare le spese di dipendenti di ruolo che avrebbero non solo il costo dei contratti collettivi di lavoro più alti ma anche una scarsa giustificazione di merito avendo riguardo la ridotta vita residua del Consorzio per l'imminente liquidazione.

Sul fronte delle entrate il Consorzio non ha previsto onere a carico dei soci comuni e del libero Consorzio. Le entrate sono previste con avanzo di amministrazione e con rimborso dell'Assemblea Territoriale Idrica. Al bilancio è allegato un prospetto di ripartizione costi fra ATO idrico e ATI con una rideterminazione di maggiore quota all'ATI.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Il Consorzio non ha organismi di gestione, tuttavia come si è detto in altra sezione del presente DUP, il Consorzio ha la funzione di assistere e sostenere la piena operatività dell'Assemblea Territoriale Idrica che è in parte subentrata nelle funzioni dell'ATO idrico.

Popolazione legale al censimento		n.
Popolazione residente al 31/12/2016		n.
di cui: maschi		n.
femmine		n.
nuclei familiari		n.
comunità/convivenze		n.
Popolazione al 01/01/2016		n.
Nati nell'anno		n.
Deceduti nell'anno		n.
- saldo naturale		n.
Immigrati nell'anno		n.
Emigrati nell'anno		n.
- saldo migratorio		n.
Popolazione al 31/12/2016		n.
di cui: In età prescolare (0/6 anni)		n.
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.
In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)		n.
In età adulta (30/65 anni)		n.
In età senile (oltre 65 anni)		n.
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2016	0,00
	2015	0,00
	2014	0,00
	2013	0,00
	2012	0,00
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2016	0,00
	2015	0,00
	2014	0,00
	2013	0,00
	2012	0,00
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti		n.
entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo		n.
Licenza elementare		n.
Licenza media		n.
Diploma		n.
Laurea		n.

Condizione socio-economica delle famiglie:

Tabelle non significative per l'ATO

Superficie	Kmq.
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	n.
* Fiumi e Torrenti	n.
STRADE	
* Statali	Km
* Provinciali	Km
* Comunali	Km
* Vicinali	Km
* Autostrade	Km
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore adottato	<NO>
* Piano regolatore approvato	<NO>
* Programma di fabbricazione	<NO>
* Piano edilizia economica e popolare	<NO>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	<NO>
* Artigianali	<NO>
* Commerciali	<NO>
* Altri:	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)	NO
Area della superficie fondiaria (in mq.):	
P.E.E.P	AREA INTERESSATA
P.I.P.	AREA DISPONIBILE

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
C	3	1
D	2	1
DIR	3	1
TOTALE	8	3

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2016:

Di ruolo n.	1
Fuori ruolo n.	2

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	FUNZIONARI TECNICI	1	
DIR	DIRIGENTE TECNICO	1	
TOTALE		2	

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	COLLAB AMMIN.CONTAB.	1	1
DIR	RESP. SERV. FINANZ.	1	1
TOTALE		2	2

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
TOTALE			

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
TOTALE			

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	COLLABOR. AMMINISTR.	1	
D	COLLABOR. AMMINISTR.	1	
D	P.O. AMMINISTRATIVA	1	1
DIR	DIRIG. AMMINISTR.	1	
TOTALE		4	1

In altra parte del presente DUP, oltre che negli altri allegati al bilancio, si da conto del personale e dei collaboratori che svolgono servizio in favore del Consorzio.

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2017	2018	2019	2020
Asili nido	posti n.				
Scuole materne	posti n.				
Scuole elementari	posti n.				
Scuole medie	posti n.				
Strutture residenziali per anziani	posti n.				
Farmacie Comunali	n.				
Rete fognaria bianca	km				
Rete fognaria nera	km				
Rete fognaria mista	km				
Esistenza depuratore	s/n				
Rete acquedotto	km				
Attuazione servizio idrico integrato	s/n				
Aree verdi, parchi, giardini	n.				
	hq				
Punti luce illuminazione pubblica	n.				
Rete gas	km				
Raccolta rifiuti civile	q.				
Raccolta rifiuti industriale	q.				
Raccolta differenziata rifiuti	s/n				
Esistenza discarica	s/n				
Mezzi operativi	n.				
Veicoli	n.				
Centro elaborazione dati	s/n				
Personal computer	n.				

Altre strutture

Sono in dotazione del Consorzio una fotocopiatrice, due computer da tavolo di cui uno con funzioni di server, cinque portatili, uno scanner, un plotter, due stampanti, cinque scrivanie, una cassetiera e sette sedie. Il valore delle attrezzature è quasi nullo perché quasi interamente ammortizzato.

Non si prevede di sostituire attrezzature tranne che per la dismissione del fotocopiatore da acquisire con noleggio sul MEPA. Tenuto conto dell'obiettivo di definire la liquidazione del Consorzio entro breve, l'eventuale sostituzione di attrezzature verrà posta a carico dell'ATI.

	Esercizio 2017	2018	2019	2020
1.3.3.1 - CONSORZI				
1.3.3.2 - AZIENDE				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI				
1.3.3.5 - CONCESSIONI				

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.º tot. e nomi)****1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda****1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.****1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione****1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi****1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)****1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Accordo per mettere a disposizione dell'ATI

il personale e le strutture per agevolare la
piena operatività dell'ATI quanto prima

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si rinvia alla parte del DUP ove si sono riepilogate le norme che hanno rivoluzionato la normativa sul servizio idrico.

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	3.980.751,78								
Utilizzo avанzo di amministrazione		504.251,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.558.146,41	650.551,00	649.134,00	649.134,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.733.707,65	156.000,00	649.934,00	649.934,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.373.517,89	300,00	200,00	200,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	801.000,00	810.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	8.907.225,54	956.300,00	650.134,00	650.134,00	Totale spese finali	7.359.146,41	1.460.551,00	650.134,00	650.134,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	657.553,05	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	9.564.778,59	1.556.300,00	1.250.134,00	1.250.134,00	Totale titoli	7.989.742,96	2.060.551,00	1.250.134,00	1.250.134,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.545.530,37	2.060.551,00	1.250.134,00	1.250.134,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.989.742,96	2.060.551,00	1.250.134,00	1.250.134,00
Fondo di cassa finale presunto	5.555.787,41								

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	3.980.751,78			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	156.300,00 0,00	650.134,00 0,00	650.134,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	650.551,00 0,00 0,00	649.134,00 0,00	649.134,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		494.251,00-	1.000,00	1.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	504.251,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	10.000,00	1.000,00	1.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P)	Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	800.000,00	0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	10.000,00	1.000,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	810.000,00 0,00	1.000,00 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	504.251,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		504.251,00-	0,00	0,00

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Trasferimenti correnti	649.935,00	0,00	165.800,00	156.000,00	649.934,00	649.934,00	5,91-
3 Entrate extratributarie	913.115,63	1.355.570,78	200,00	300,00	200,00	200,00	50,00
4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	67.399,00	97.520,66	670.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	10,45-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.630.449,63	1.453.091,44	836.000,00	1.556.300,00	1.250.134,00	1.250.134,00	86,16

L'autonomia finanziaria del Consorzio è basata sulle risorse che vengono erogate dai singoli enti consorziati.

In questo 2018, come si vede nel bilancio sono previste le entrate da rimborso somme dall'ATI come da convenzione stipulata nel 2017 della quale si è proposto alla stessa ATI una revisione per porre a carico della stessa Assemblea maggiori conti in riferimento alle maggiori competenza in corso di definizione.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2017	2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018
IMU I^ CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU II^ CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	649.935,00	0,00	165.800,00	156.000,00	649.934,00	649.934,00	5,91-
TOTALE	649.935,00	0,00	165.800,00	156.000,00	649.934,00	649.934,00	5,91-

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi attivi	0,00	3.631,01	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale	113.115,63	224.033,16	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.127.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	913.115,63	1.355.570,78	200,00	300,00	200,00	200,00	50,00

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Altre considerazioni e illustrazioni.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non si prevede di ricorrere a prestiti.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

In merito ai prestiti contratti dai singoli comuni per le opere confluente nelle dotazioni del servizio idrico integrato è previsto che il consorzio si faccia carico del rimborso dell'ammortamento di tali mutui con risorse che provengono dal canone di concessione. Il consorzio pur avendo eseguito la ricognizione per ciascun comune ha sospeso tale possibilità di rimborso in attesa di definire le risorse utili al mantenimento del consorzio.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli.

3.1 - Programma n.**1 SERVIZI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1****3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma si prefigge di garantire l'assistenza per gli adempimenti amministrativi e contabili del consorzio.

Oggi tutte le funzioni amministrative e di gestione vengono svolte dal Commissario straordinario e liquidatore. Risulta presente anche il Revisore unico insediatosi il 26 maggio 2017 dopo oltre un anno di vacanza, cui sono affidate le funzioni previste dall'Ordinamento. Allo stesso Revisore sono state affidate le funzioni di revisore dell'ATI come estensione dell'incarico.

Le spese legali anche se ridotte risentono ancora del notevole contenzioso che è stato avviato nel 2013/2014.

L'attività amministrativa deve garantire la necessaria assistenza affinché l'assemblea territoriale idrica divenga pienamente operativa e possa sostituire in tutto e per tutto il Consorzio ATO idrico 8.

L'attività amministrativa deve anche favorire la migliore gestione che in atto è affidata ai singoli comuni.

La struttura amministrativa di questo programma è fortemente impegnata oltre che per le funzioni proprie anche a dare la massima assistenza alla struttura del programma tecnico per definire rapidamente la liquidazione allorquando la normativa regionale ne disporrà i termini essenziali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

La scelta è improntata alla massima trasparenza ed al massimo risparmio delle spese.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Garantire la massima assistenza agli organi agevolando la piena operatività dell'ATI e la rapida definizione della liquidazione.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Unico dipendente di ruolo è la dottoressa Capodicasa Velleda a cui è attribuita la titolarità della posizione organizzativa con alta professionalità tenendo conto delle innumerevoli funzioni che assomma. La stessa sottoscrive i provvedimenti come dirigente facente funzioni.

Il consorzio si avvale, in questo programma, della collaborazione del Dr Liistro Francesco con funzioni amministrative generali e di contrattualizzazione, della collaborazione del Dr Gianni Giorgio con funzioni di responsabile del servizio finanziario del dr.

Micieli Vincenzo con funzioni di collaboratore contabile di concetto ed il rag. Piazza Maurizio con funzione di consulente fiscale.

E' stata assegnata dal Libero consorzio anche la dipendente Formica Adalgisa con funzioni di assistente amministrativo.

Per tale dipendente il consorzio fino ad oggi si è fatto carico della sola spesa per il salario accessorio. Per la seconda parte dell'anno il Consorzio ATO ha accolto la proposta del Libero consorzio di assegnare la dipendente in comando e pagare anche lo stipendio in godimento. Il bilancio prevede per il 2° semestre la spesa per tale comando.

Inoltre il Consorzio si avvale anche della collaborazione di un ex dipendente della provincia Pi Ricupero Emanuele che assiste per le funzioni tecnico amministrative e della necessaria informatizzazione delle attività. Deve tenersi conto che negli ultimi mesi dell'anno 2017 è divenuto operativo il sito web che va aggiornato continuamente.

Anche per questo programma il personale tecnico del programma tecnico di cui si dirà in seguito, pur avendo competenza ed attribuzione specifica per le funzioni proprie garantisce una integrazione ed assistenza per le funzioni tecniche ed amministrative.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Mobili, arredi ed attrezzature come si è detto in altra parte del DUP.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Tutta l'attività viene svolta in piena coerenza e nel pieno rispetto della normativa e delle direttive regionali di cui è detto in altra parte del DUP.

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	156.100,00	650.034,00	650.034,00	
TOTALE (A)	156.100,00	650.034,00	650.034,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

RISORSE GENERALI	504.251,00	0,00	0,00	
ENTRATE VARIE	100,00	607.134,00	607.134,00	
TOTALE (C)	504.351,00	607.134,00	607.134,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	660.451,00	1.257.168,00	1.257.168,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	353.417,00	97,20	341.200,00	99,70	341.200,00	99,70
Spesa per investimento	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	363.417,00	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00	0,00

3.1 - Programma n.

2 ATTIVITA' TECNICA VARIA DELLA MISSIONE 9 PROGRAMMA 4

3.1.1 - Descrizione del programma

L'attività tecnica è finalizzata alla gestione degli adempimenti di verifica tecnica richiesta dai singoli comuni che hanno ricevuto gli impianti dal Consorzio dal giugno 2014.

L'attività viene svolta anche per agevolare la piena operatività dell'Assemblea Territoriale Idrica.

Particolarmente impegnativa è l'attività di assistenza per la revisione del piano d'ambito che deve essere eseguita dall'ATI.

L'appalto è stato affidato alla gestione dello specifico ufficio del Comune di Siracusa. L'ATI ha richiesto all'ATO l'impegno di circa 122 mila € per dare copertura finanziaria all'appalto.

L'attività tecnica deve consentire di predisporre tutti gli adempimenti utili per l'immediata cessazione delle attività del consorzio ed assistere il programma amministrativo.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte dipendono dalle normative e dalle direttive regionali.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti per il servizio. Il programma tecnico in argomento utilizza le strutture e le attrezzature descritte in altra parte del DUP.

E' previsto solo il finanziamento di € 10.000,00 per il rinnovo delle attrezzature in uso.

E' previsto un capitolo di entrata e di uscita per l'eventuale finanziamento di lavori da parte della Regione Sicilia per la gestione prima affidata a SAI 8.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Garantire la massima assistenza e trasparenza dell'attività agevolando la liquidazione e la cessazione delle attività del Consorzio.

Agevolare la piena operatività dell'Assemblea territoriale Idrica.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Anche per l'anno 2018 le funzioni tecniche sono svolte con la collaborazione dell'ing Figura Andrea che svolge anche le funzioni di direttore generale; sono svolte anche con la collaborazione di concetto geom locolano Salvatore.

Come detto per il programma amministrativo, essendo l'organizzazione composta da figure minimali, le funzioni tecniche e amministrative sono strettamente correlate.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia alle strumentazioni citate in altra parte del DUP.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	800.000,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	800.000,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

ENTRATE VARIE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
TOTALE (C)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	842.000,00	42.000,00	42.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	161.117,00	11.000,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.317,00
02	Segreteria generale	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	162.217,00	11.000,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.417,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
04	Servizio idrico integrato	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	43.200,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	43.200,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.934,00	235.934,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.934,00	253.934,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	198.217,00	14.000,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.134,00	650.551,00

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
04	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04	Servizio idrico integrato	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	TOTALE MACROAGGREGATI											
		0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Documento Unico di Programmazione 2018-2020											Data stampa 13/06/2018

SEZIONE OPERATIVA: 3.4**PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

Non sono previsti investimenti sia perchè il Consorzio ha come obiettivo di definire la liquidazione ma anche perchè nella finalità istituzionale del consorzio ATO idrico 8 non era prevista gestione diretta ma solo di regolazione del servizio.

Tipologia risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE
	Disponibilità finanziaria Anno 2018	Disponibilità finanziaria Anno 2019	Disponibilità finanziaria Anno 2020	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento effettuato nel 2018 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

0,00

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante:

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
			TOTALE COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: **Servizi per conto terzi**

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
		TOTALE COMPLESSIVO		0,00	0,00				

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA
SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	Denominazione	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	156.000,00	0,00	0,00	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	156.000,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	100,00	0,00	0,00	%
3000000	TOTALE TITOLO 3	300,00	0,00	0,00	
	Entrate in conto capitale				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	800.000,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	800.000,00		0,00	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00		0,00	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4000000	TOTALE TITOLO 4	800.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	956.300,00	0,00	0,00	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	156.300,00	0,00	0,00	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	800.000,00	0,00	0,00	

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

Valutazioni finali

Alla luce di quanto riportato nelle altre parti del DUP, si può concludere che la programmazione 2018 è strettamente integrata con la programmazione dell'Assemblea Territoriale Idrica che si presume avrà pieno regime di attività entro l'anno 2018.

Si riportano gli elementi salienti delle previsioni di bilancio.

Tenuto conto dell'imminente liquidazione in esecuzione di quanto verrà stabilito dal legislatore della Regione Siciliana, si propone di applicare un avanzo di amministrazione (parte di quello già determinato nell'ultimo rendiconto - 2016 – approvato). L'avanzo applicato è di circa 500 mila €. Non è stato previsto alcun contributo ed apporto da parte degli enti consorziati (Comuni e Libero Consorzio). E' stato proposto di richiedere la variazione della convenzione tra ATO ed ATI

rideterminando dal 25% al 50% il carico dei costi del personale pagato dall'ATO.

L'effetto è quello di un risparmio di circa 50 mila € ottenuto con il contributo specifico che l'ATI deve versare all'ATO.

Si rammenta che l'ATI opera con il personale e con la vigilanza il revisore dei conti dell'ATO. Anche il servizio di tesoreria, la cui gara per l'ATI è andata deserta, viene svolto dal tesoriere dell'ATO.

E' previsto che l'ATI versi all'ATO l'importo di circa € 156 mila a titolo di partecipazione alle spese.

Riguardo alle altre spese si nota che è stata prevista una dotazione di 10 mila € per un minimale ammodernamento delle attrezzature in uso.

Una riduzione delle spese legali ad € 140 mila in prospettiva di una definizione delle attività in corso.

E' stata prevista una maggiore spesa per il revisore dei conti per la maggiorazione allo stesso dovuta per la funzione svolta in ATI. E' prevista anche una spese di € 1,200,00 per risarcimento danno occorso durante la gestione diretta con l'impresa requisito.

Sul fronte delle poste prudenziali i sottolinea anche per il corrente 2018 l'accantonamento al fondo passività potenziali dell'importo di € 235 mila. A ciò si aggiunge lo stanziamento del fondo di riserva dell'importo di € 18 mila.

La spesa netta del consorzio (corrente e di investimento da bilancio pari ad € 654 mila) depurata dalle passività potenziali del fondo di riserva e dalle entrate dell'ATI è pari ad € 245 mila circa.

Sono previsti anche due capitoli (uno di entrata ed uno di uscita per € 800 mila) per eventuali finanziamenti che dovessero pervenire dalla regione per i lavori che erano stati avviati durante il periodo di gestione di SAI 8.

Per gli anni 2019 e 2020, proposti principalmente per forma in riferimento ai modelli in uso presso gli enti locali, si sono ripetute le spese del 2018 mentre sul fronte delle entrate si sono previste le quote di partecipazione dei comuni e del Libero consorzio.

Il presente documento redatto su modello in uso al Comune di Siracusa, fornito gratuitamente dalla ditta Alphasoft, deve considerarsi sperimentale. Alcune parti del documento avrebbero dovuto essere eliminati per rendere il DUP più leggibile e compatto.

Per i prossimi bilanci di previsione si proverà migliorare i contenuti e la forma grafica.

Il Responsabile del servizio finanziario Dr. Giorgio Giannì